



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Capitaneria di porto  
G a e t a

ORDINANZA  
(*Disciplina pesca sportiva area portuale di Gaeta*)

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gaeta:

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006 nr. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) nr. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) nr. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

VISTA la propria ordinanza n. 73/2006 in data 16.06.2006;

VISTA la propria ordinanza 62/2011 in data 22.06.2011

VISTA l'ordinanza 49/2011 dell'A.D.S.P. in data 22.06.2011

SENTITI rappresentanti dell'A.D.S.P. di Gaeta e del Comune di Gaeta;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile nr. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO l'art. 39 legge n. 154 del 28/07/2016 recante modifica al D. Lgs. Del 9 gennaio 2012 n. 4;

VISTI gli artt. 137 e 140 del D.P.R. n. 1639 del 1968;

VISTI gli art. 17,18,28,30,79,81,1235 del R.D. del 30 marzo 1942 n. 327 (Codice della Navigazione)

VISTI Gli art. 59,499, 529 del D.P.R. del 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

CONSIDERATO CHE L'art. 79 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 (Codice Della Navigazione) recita:  
"Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del Porto"

ORDINA

Articolo 1

(*Pesca sportiva e/o ricreativa*)

- 1.1 La presente Ordinanza disciplina, ai sensi degli art. 79 e 81 del Codice Della Navigazione, l'esercizio della pesca "non professionale" come definita dall'art. 6 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4:
- 1.1.1 La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico.
  - 1.1.2 Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale pesca.
  - 1.1.2 La pesca sportiva e/o ricreativa da terra si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente atto; per quanto non espressamente previsto si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.
  - 1.1.3 La pesca sportiva e/o ricreativa è consentita esclusivamente con la tecnica del "catch and release".
  - 1.1.4 Per pesca sportiva e/o ricreativa da terra si intende la pesca svolta da scogliere, banchine

o camminamenti direttamente affacciati sul mare libero ed essenzialmente ricompresi nel tratto di costa descritto nell'allegato 1.

1.2 Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale di destinare le aree di cui alla presente Ordinanza ad altri usi, avuto particolare riguardo ad eventuali Autorizzazioni e/o Concessioni Demaniali Marittime che potranno interessare in tutto o in parte le aree e/o specchi acquei meglio individuati nell'Art. 2

## Articolo 2

### *(Zone dell'area portuale di Gaeta adibite all'esercizio della pesca sportiva)*

2.1 Ad integrare la propria ordinanza n.72/2006 del 16.06.2006 e a parziale modifica di quanto stabilito dalla propria ordinanza 62/2011 del 22.06.2011 e dall'ordinanza 49/2011 dell'A.D.S.P. del 22.06.2011, nell'area portuale di Gaeta è autorizzato l'esercizio della pesca sportiva esclusivamente nelle seguenti aree di pubblico demanio marittimo (meglio individuate nelle planimetrie in Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento) e negli antistanti specchi acquei, nei periodi rispettivamente indicati:

- **AREA:** molo di sopraflutto, lato scogliera, della darsena Porto Salvo.

## Articolo 3

### *(Documentazione necessaria per l'esercizio della pesca sportiva nell'area portuale di Gaeta)*

3.1 Per effettuare la pesca sportiva è necessario da parte dell'utente ottenere preliminarmente la seguente documentazione:

- Attestazione rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dei Decreti Ministeriali del 06/12/2010, 15/07/2011, 31/01/2024 e 22/12/2014 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con iscrizione al sito [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it);

## Articolo 4

### *(Prodotti della pesca)*

4.1 Sono prodotti della pesca sportiva e/o ricreativa gli organismi viventi e non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque di mare con la pesca da terra. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi con gli strumenti meglio descritti nel successivo art. 5.

4.2 E' fatto divieto di cattura di organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima consentita:

- allegato III del Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ;

4.3 E' fatto divieto di commercializzazione dei pesci catturati.

## Articolo 5

### *(Attrezzi da pesca ed Esche)*

5.1 Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nel precedente art. 4. Ai fini della disciplina della pesca di cui al presente documento, gli attrezzi consentiti si distinguono in:

- canne (da lancio o fissa)
- lenze
- ami: *(Gli ami sono strumenti ad uncino destinati a catturare pesci ed altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse, in superficie, a mezz'acqua e/o sul fondo.)*
- altri strumenti ed apparecchi all'uopo destinati.

5.2 E' vietato, in tutti i casi, l'uso di bilance e rezzagli e di reti e similari da terra.

5.3 NON possono essere usate più di 5 (cinque) "canne" per ogni pescatore sportivo a non più di 3 (tre) ami.

5.4 E' vietato l'uso dell'esca della mosca carnaria (bigattino).

5.5 Sono consentite le seguenti esche:

- artificiali rigidi e siliconati in gomma;
- esche naturali, vermi, sardine, molluschi, crostacei, impasti;
- pastura utilizzata da riva per un peso complessivo di 2 (due) kg per pescatore.

#### Articolo 6

*(Tratti di litorale in cui è ammessa la pesca sportiva e/o ricreativa da terra)*

6.1 La pesca sportiva e/o ricreativa da terra è ammessa esclusivamente nei tratti di costa del Comune di Gaeta così come individuati nella planimetria che forma l'allegato 1) e 2) alla presente ordinanza.

#### Articolo 7

*(Manifestazioni sportive)*

7.1 Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva, salvo le competenze e le attribuzioni spettanti le autorità di pubblica sicurezza, sono subordinate all'approvazione del Capo del Compartimento Marittimo di competenza. A tal fine viene emanata apposita ordinanza nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurare il regolare svolgimento.

#### Articolo 8

*(Norme di comportamento)*

8.1 La pesca viene esercitata dagli utenti a proprio rischio e pericolo e gli stessi rispondono personalmente degli eventuali danni a persone e/o cose, restando l'Autorità Marittima manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale;

8.2 La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità di cui agli art. 137-144 del D.P.R. n. 1639/1968, fatte salve le prescrizioni e limitazioni stabilite dalla presente Ordinanza;

8.3 Nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale è fatto obbligo ai pescatori sportivi di:

- sospendere ogni attività su specifica disposizione verbale da parte dell'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e/o preventive esigenze derivanti dallo svolgimento di operazioni Portuali
- sospendere ogni attività in caso di scarsa visibilità o di avverse condizioni meteomarine, nonché in presenza di condizioni tali da non consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività;
- divieto di effettuazione dell'attività, nonché di transito e sosta, in zone del pubblico demanio marittimo portuale interessate da cedimenti strutturali o caratterizzate da altri pericoli o insidie (pavimentazione sconnessa, arredi portuali logorati, ciglio banchina non segnalato, battigia cedevole, scarsa visibilità, avverse condizioni meteomarine, presenza di aree di cantiere o di lavoro, etc.), anche se non segnalati o evidenziati, tali comunque da risultare prevedibili per la natura e lo stato dei luoghi;
- divieto di entrare in acqua per qualsiasi motivo;
- munirsi di torcia a mano, o mezzo di illuminazione similare, per l'utilizzo a soli fini di sicurezza personale in orario notturno o in caso di scarse condizioni di visibilità;
- divieto di occupare le aree di pubblico demanio marittimo di cui all'art. 2 della presente Ordinanza con strutture fisse o mobili (gazebo, box, tende, ombrelloni, tavolini, ecc.), tali da impedire la pubblica fruizione dei tratti di banchina o di litorale in questione o da costituire pericolo per la propria o altrui incolumità;
- evitare di assumere comportamenti che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità (p.e. avvicinarsi imprudentemente al ciglio banchina, correre nei pressi del ciglio banchina, accendere fuochi, etc.);
- mantenere entro idonea distanza di sicurezza il raggio d'azione degli strumenti da pesca, al fine di non recare pregiudizio al transito, laddove consentito, di unità navali;

- orientare gli attrezzi da pesca in direzione dell'acqua, con divieto di effettuare lanci rivolgendo la canna verso terra;
- prestare la massima attenzione e cautela in occasione di transito e sosta di unità navali, veicoli, persone ed animali in prossimità delle aree sopracitate dalla presente Ordinanza e degli antistanti specchi acquei. In occasione della presenza di minori, disabili o persone con limitata capacità sensoriale o ridotta mobilità motoria è fatto obbligo di usare estrema prudenza e di attivare ogni ulteriore misura di sicurezza atta ad evitare ogni pericolo per la propria ed altrui incolumità;
- sospendere immediatamente l'attività e recuperare, con massima attenzione e cautela, ogni attrezzo da pesca in caso la presenza di unità navali, veicoli, persone ed animali costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità;
- divieto di esercizio dell'attività nelle aree di cui all'art. 2.1 della presente Ordinanza in occasione dello svolgimento, presso tali zone o nelle adiacenze, di manifestazioni civili, militari o religiose, di lavori di realizzazione o manutenzione di opere portuali e demaniali marittime, o altre attività di pubblico interesse debitamente autorizzate;
- divieto di utilizzo di unità navali per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva all'interno dell'area portuale;
- divieto di accesso, transito e sosta all'interno di aree in concessione demaniale marittima ad altri soggetti, debitamente segnalate o delimitate, nonché all'interno di aree di cantiere o di lavoro o di aree caratterizzate dalla presenza di pericoli per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima ed alle altre competenti amministrazioni di ogni evento suscettibile di causare impedimento al regolare svolgimento dell'attività di pesca sportiva e delle operazioni marittime e portuali, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- operare nel rispetto delle vigenti norme e delle Ordinanze dell'Autorità Marittima in tema di pesca sportiva, tutela ambientale, circolazione stradale, polizia marittima;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'attività, avendo cura di restituire l'area al pubblico uso in perfette condizioni e nella massima pulizia, priva di rifiuti o di altri materiali abbandonati.
- Per il periodo di durata dell'autorizzazione all'esercizio, della pesca sportiva, nelle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque di prestare la massima attenzione e cautela in occasione del transito e sosta in prossimità delle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza e degli specchi acquei antistanti;

8.4 L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### Articolo 9

*(Comunicazione di esercizio all'attività di pesca sportiva in mare)*

9.1 A decorrere dal 2 maggio 2022 è attiva la nuova procedura di Censimento della Pesca Sportiva e Ricreativa in mare, predisposta dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L'accesso all'applicazione dedicata è consentito esclusivamente tramite uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Per le modalità operative e le indicazioni dettagliate in merito alla procedura di comunicazione, si rimanda al seguente link istituzionale:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190>

#### Articolo 10

*(Vigilanza)*

10.1 La vigilanza sull'applicazione della presente normativa è affidata agli organi dello Stato competenti in materia-

Articolo 11

*(Sanzioni Amministrative)*

11.1 I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi della normativa vigente.

Resta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative statali o regolamenti locali vigenti.

Articolo 12

*(Entrata in vigore)*

12.1 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di apposizione della firma digitale, previa pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;

La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, è altresì assicurata mediante inoltre a:

- amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- altre pubbliche amministrazioni, per i profili d'interesse;
- mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;

12.2 L'Autorità Marittima si riserva di modificare le modalità di esercizio dell'attività o di disporre la cessazione, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, per sopravvenute esigenze istituzionali, per lo svolgimento di lavori, manifestazioni o altre attività in area portuale, ovvero per il rilascio di concessione demaniale marittima avente per oggetto l'uso di alcune delle aree di cui all'art. 2 della presente Ordinanza;

12.3 L'autorizzazione disciplinata dalla presente Ordinanza non conferisce alcuna concessione demaniale marittima, o altro diritto in materia di uso del demanio marittimo, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

12.4 Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento in caso di necessità ed urgenza, anche su semplice disposizione verbale del proprio personale;

12.5 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

Gaeta, (vedasi data apposizione firma digitale)

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

